



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **28** DEL - **3 SET. 2018**

OGGETTO: Approvazione del documento di monitoraggio e richiesta di chiusura del procedimento del PV carburanti Q8 n. 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE).  
Proponente: KRI S.p.a. viale dell'Oceano Indiano, 13 – 00144 Roma.  
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il documento di monitoraggio e la richiesta di chiusura del procedimento del sito del PV carburanti Q8 n. 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE).

Il documento dal titolo "*PV carburanti Q8 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE) - Trasmissione relazione di monitoraggio*" è stato presentato dalla ditta Aecom URS Italia S.p.a. per conto di Kri S.p.a. in data 25/05/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 196501 del 28/05/2018.

Sul documento è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/06/2018 e della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota del 06/07/2018 prot. 287757 in forma semplificata e in modalità asincrona.

---

IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Aecom URS Italia S.p.a. per conto di Kri S.p.a. ha trasmesso il documento dal titolo "*PV carburanti Q8 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE) - Trasmissione relazione di monitoraggio*" dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in via Olmo 110 a Martellago (VE) con nota del 25/05/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 196501 del 28/05/2018;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26/06/2018 la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione con prescrizioni operative;

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona effettuata con nota del 06/07/2018 prot. 287757 dall'Unità organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;

TENUTO CONTO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

- che nella medesima nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTO il parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia del 19.07.2018 prot. 2018-0070332 acquisito con prot. 306180 del 20/07/2018 con la prescrizione ribadita in Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2018:

- *“la ditta dovrà eseguire entro settembre 2018 un'ulteriore campagna di monitoraggio delle acque nell'intera rete piezometrica che dovrà riguardare tutti i parametri ricercati nelle precedenti campagne: metalli, idrocarburi totali, BTEX, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, MTBE e ETBE, informando ARPAV della data prevista per il campionamento. Nel caso in cui venisse confermato il rispetto dei limiti normativi il procedimento si ritiene concluso, diversamente la ditta deve inviare una proposta di bonifica delle acque di falda”;*
- *“le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica; inoltre, qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati dovrà comportare una ri-elaborazione dell'analisi di rischio stessa”;*

Viene richiesto inoltre di: *“presentare una relazione tecnica conclusiva che riassume l'iter del procedimento e riporti delle tabelle riassuntive delle diverse campagne analitiche riguardanti le acque di falda (a partire dal 2016)”;*

- la mancata comunicazione della determinazione della Città Metropolitana di Venezia entro il termine indicato che equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art 14-bis c.4 della Legge 241/90;
- la mancata comunicazione della determinazione del Comune di Martellago entro il termine indicato che equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art 14-bis c.4 della Legge 241/90;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: *“In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”;*

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;

RITENUTO che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante Conferenza di Servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento di monitoraggio e richiesta di chiusura del procedimento del sito del PV carburanti Q8 n. 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE) dal titolo "*PV carburanti Q8 2156 (ex PV Shell 93.137) S.P. 38 via Olmo 110, Martellago (VE) - Trasmissione relazione di monitoraggio*" presentato dalla ditta Aecom URS Italia S.p.a. per conto di Kri S.p.a. in data 25/05/2018 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 196501 del 28/05/2018 sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 06/07/2018 prot. 287757, alla quale gli Enti competenti hanno dato riscontro favorevole ribadendo le prescrizioni operative della Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2018 e del parere ARPAV sopra richiamate.
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 226465 del 14/06/2018 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., dichiarando che il sito non è contaminato secondo le conclusioni del documento di monitoraggio del 25.05.2018.
3. Le conclusioni dell'Analisi di Rischio riportate nel documento del 27/07/2016 trasmesso dalla ditta Aecom URS Italia S.p.a. per conto della ditta KRI S.p.a. approvato con Decreto n. 15 del 14.06.2017 devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica inoltre, qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati nella stessa Analisi di Rischio ed evidenziati nel documento di monitoraggio e richiesta di chiusura del procedimento del 25/05/2018, che comporti superamenti dei limiti tabellari e variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, dovrà comportare un nuovo avvio del procedimento e una ri-elaborazione dell'Analisi di Rischio stessa.
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta KRI S.r.l., al Comune di Martellago, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e alla ditta consulente Aecom Italia S.p.a.;

5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci

